

N. R.G. 2983/2022



TRIBUNALE di NOVARA

Prima CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2983/2022

tra

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (13756881002), con l'avv. GRIGNOLIO ELENA ELISABETTA;

ATTORE/I

e

ANTONIO CINUS (CNSNTN85A13F952J), con l'avv. LA SALA STEFANO;

e contro

INPS (80078750587), con l'avv. PASUT FRANCO;

CONVENUTO/I

All'udienza del 15 gennaio 2024, alle ore 9.30, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato:

per AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, l'avv. GRIGNOLIO ELENA ELISABETTA;

per ANTONIO CINUS, l'avv. LA SALA STEFANO;

per INPS, l'avv. PASUT FRANCO.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: "preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche per la discussione nel merito; osservo che la NASPI, come da giurisprudenza, è stata qualificato come contributo finanziario sicché non si rinviene ragione per escluderne la pignorabilità".

La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: "preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche per la discussione nel merito; evidenzio che *la giurisprudenza richiamata dall'AER non dice affatto che il contributo NASPI possa essere pignorato; osservo ancora che l'AER dalla fase cautelare a quella di merito ha operato un mutamento di difesa sostenendo tesi non coerenti*".



La difesa della terza chiamata INPS precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche per la discussione nel merito; rilevo che non si rinviene ragione per escludere la pignorabilità della NASPI, anche considerando che è pignorabile il trattamento pensionistico”.

Alle ore 9.45, terminata la discussione orale, il Giudice chiude il collegamento da remoto e si ritira in camera di consiglio per la decisione a verbale d'udienza.

Alle ore 17.45, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, avente il seguente dispositivo:

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:

- dichiara, per quanto in parte motiva, interamente pignorabile la somma dichiarata disponibile dal terzo pignorato INPS Novara, con conseguente validità dell'atto di pignoramento presso terzi (INPS di Novara) n. 07320223220000045008, incardinato ex artt. 72-bis e 48-bis DPR 602/73, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- condanna parte convenuta Antonio Cinus a rimborsare all'attrice Agenzia delle Entrate Riscossioni le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 1.190,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni, oltre spese di registrazione della presente sentenza; spese da distrarsi in favore dell'avv. Elena Grignolo, dichiaratasi antistataria;
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra Agenzia delle Entrate Riscossioni e INPS Novara.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.

Così deciso dal Tribunale di Novara in data 15 gennaio 2024, ore 17.45.

Il Giudice

dott. Massimo Roberti





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA

Prima CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2983/2022** promossa da:

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (13756881002), con l'avv. GRIGNOLIO ELENA ELISABETTA;

ATTORE/I

e

ANTONIO CINUS (CNSNTN85A13F952J), con l'avv. LA SALA STEFANO;

e contro

INPS (80078750587), con l'avv. PASUT FRANCO;

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente contesa è stata azionata dall'Agenzia Entrate Riscossione quale giudizio di merito susseguente all'ordinanza ex art. 618 c.p.c. emessa dal GE.

Si è costituito in giudizio sia Cinus Antonio (ricorrente ex artt. 615 e 617 c.p.c.) che INPS.

In particolare, ad istanza di AER (creditrice della somma di € 9.049,10), in data 28/7/2022 è stato notificato a Cinus Antonio atto di pignoramento verso terzi (con INPS debitrice di Cinus Antonio per € 7.594,51), ordinando, ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973, al terzo INPS di pagare, nel termine di 60 giorni dalla notifica, la predetta somma.

Il pignoramento aveva ad oggetto le somme liquidate dall'INPS, su domanda del Cinus, quale anticipazione dell'intera residua NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, ossia l'indennità

pagina 3 di 12



mensile di disoccupazione), a cui aveva avuto accesso con decorrenza 5 marzo 2022 a seguito di intervenuto licenziamento dall'azienda in cui aveva lavorato per anni, quale guardia giurata, e di verbale di conciliazione in sede sindacale del 26 gennaio 2022.

La domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione è stata presentata dal Cinus in data 9/5/2022. L'INPS, con comunicazione del 20/6/2022, ha accolto la domanda.

Per chiedere e ottenere l'anticipazione l'esecutato in data 5/5/2022 aveva aperto Partita IVA.

Secondo i conteggi INPS la somma richiesta ammontava a € 17.181,51 lordi che, operata la tassazione di legge (23%), determinava un netto di € 13.229,76 (circa € 630,00 netti mensili, per 21 mesi).

Da quanto liquidato dall'INPS, operata compensazione dallo stesso ente a pretesa estinzione del proprio credito, è residuo l'importo di € 7.594,51, che veniva vincolato col pignoramento fatto oggetto di opposizione.

Della detta somma AER ha fatto richiesta all'INPS di pagamento diretto in proprio favore.

L'esecutato con ricorso del 9/8/2022, ha svolto opposizione ex art. 615, comma 2, e 617, comma 2, c.p.c. Il ricorrente, opponendosi, ha chiesto che il GE sospendesse l'esecuzione iniziata e che, nel merito, fosse dichiarata l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificatogli ad istanza di AER.

L'esecutato eccepiva il mancato rispetto dei limiti previsti dal disposto di cui all'art. 545 c.p.c., applicabile anche nella fattispecie e, quindi, l'illegittimità del pignoramento per l'intera somma vincolata, chiedendo che l'esecuzione iniziata fosse sospesa e quindi dichiarata inefficace.

La G.E. con provvedimento del 13/8/2022, alla luce delle argomentazioni svolte dal ricorrente, ritenuti sussistenti i presupposti, ha sospeso inaudita altera parte la procedura esecutiva n. 798/2022 R.G.E., fissando l'udienza di comparizione e dando termine a controparte per depositare memoria difensiva.

Nella fase cautelare si costituiva AER affermando la legittimità del proprio operato, la regolarità dell'atto di pignoramento e specificando che in merito al quantum da pignorarsi avrebbe dovuto essere il G.E. ad assegnare l'importo, potendo costui contenere tale pignoramento entro i limiti di cui all'art. 545 c.p.c.

Nella fase cautelare si costituiva anche l'INPS, sostenendo che la disciplina prevista dall'art. 545, comma 7, c.p.c., non fosse applicabile ai trattamenti di disoccupazione NASPI.

Con ordinanza 13.11.2022, la GE, rilevato che la domanda di parte ricorrente fosse assistita da fumus boni iuris, ha confermato il provvedimento di sospensione della procedura concedendo termine per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata e condannando AER al pagamento delle spese di lite della prima fase in favore del ricorrente.

Per quanto ritenuto dal GE nel caso in cui la NASPI venga erogata, su richiesta del lavoratore, in unica anticipata soluzione, essa è del tutto impignorabile. La questione della pignorabilità di tale contributo va risolta, secondo detto giudice, in considerazione del vincolo di destinazione della somma erogata (incentivare una nuova attività lavorativa autonoma o d'impresa; l'anticipo NASPI sarebbe utilizzabile solo per i fini previsti dalla legge e, dunque, ha natura indisponibile).

L'ordinanza non è stata reclamata ex art. 669 terdecies c.p.c. da AER.



AER con atto di citazione notificato il 27/12/2022 a Cinus Antonio e all'INPS ha introdotto il presente giudizio di merito.

La difesa di AER nel corso della presente contesa si è articolata come segue:

- 1) INPS ha esposto che “Non avendo la NASPI natura pensionistica ne consegue che non sia applicabile alla stessa la limitazione prevista per le pensioni” e che l'esecutato risultava formalmente percettore di indennità NASPI per un periodo teorico di 690 giornate, dal 5/3/2022 al 5/2/2024.
- 2) a seguito di inizio di attività di lavoro autonomo con ditta individuale P.IVA 02705440036 avvenuta il 2.5.2022, in data 9.5.2022 presentava a INPS domanda di anticipo NASPI al fine di ottenerne la residua liquidazione anticipata. Accertate le formalità di rito, la domanda veniva accolta e posta in decorrenza dal 9 maggio 2022, cioè dal giorno di presentazione della domanda di anticipo. Dal lordo di € 17.927,90 veniva recuperata in compensazione la cifra lorda di € 746,39 (dei 1.070,10 € erogati in competenza di maggio solo la cifra di € 323,71 era spettante). La somma di € 17.181,51 è stata tassata all'aliquota corrispondente a tassazione separata del 23%, con spettanza residua netta di € 13.229,76. Poiché l'esecutato è risultato debitore nei confronti dell'INPS di una somma pari a € 5.635,25, a far data dall'anno 2014, dal credito di € 13.229,76 è stata scomputata la somma di cui il Cinus è ancora debitore, cioè € 5.635,25. Sull'importo rimanente di € 7.594,51 è stata inoltrata richiesta di verifica di inadempienza ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973. La verifica di inadempienza è risultata positiva per l'intera cifra sottoposta a verifica. La cifra è stata così interamente accantonata a disposizione dell'AER in quanto le prestazioni anticipate di mobilità, ASPI e NASPI, non essendo più funzionali al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, perdono la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore svolge in proprio e come tali non sono soggette al limite del quinto pignorabile (ex pluribus Corte di Cassazione n. 9007 del 2002);
- 3) l'attività di AER è, pertanto, del tutto legittima, in quanto una parte della NASPI non è stata corrisposta per un debito del Cinus nei confronti dell'INPS, mentre la restante parte è stata vincolata in qualità di contributo finanziario, non più soggetta al limite del quinto;
- 4) l'atto di pignoramento opposto risulta regolare sia sotto il profilo formale che sostanziale; nel caso ne sussistano i presupposti, il Tribunale dovrà determinare l'importo da sottoporre a pignoramento sull'anticipazione della prestazione denominata NASPI e, in ogni caso, disponga la ripetizione di quanto AER ha corrisposto all'esecutato a titolo di spese di giudizio.

Parte esecutata, invece, ha sostenuto le seguenti difese:

- 1) AER facendo propria la difesa INPS della fase sommaria del giudizio di opposizione, capovolgendo completamente la propria posizione, ha affermato che la NASPI, assumendo la natura di contributo finanziario, non sarebbe soggetta al limite del quinto pignorabile sull'eccedenza oltre il minimo vitale. Nella presente fase di giudizio ha fatto ingresso anche l'INPS, con comparsa del 17/3/2023 che, ribadito il proprio ruolo di terzo pignorato, ha sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 545, comma 7, cpc, ai trattamenti di disoccupazione come la NASPI, che non avrebbero natura pensionistica. AER, per quanto sopra, ha assunto una



posizione processuale contraddittoria. Nella fase cautelare l'ente di riscossione si è costituito depositando memoria nella quale (pag. 2), afferma: "Nel caso di specie si tratta di una prestazione ricompresa tra le pensioni a carattere previdenziale, come quelle di vecchiaia, invalidità, anzianità o anticipata e ai superstiti, pertanto segue le regole generali", aggiungendo che *"In merito al quantum invece sarà il G.E. ad assegnare l'importo, potendo limitare tale pignoramento entro i limiti di cui all'art. 545 c.p.c..."*. Nella presente fase, invece, l'ente di riscossione ha esordito affermando: "Questa difesa deve ribadire quanto affermato dall'INPS nella propria costituzione circa la natura della Naspi". Non è ammissibile che controparte retroceda dall'inquadramento giuridico della fattispecie. Non è lecito (anche sotto il profilo dell'abuso del diritto) che controparte tenga due condotte processuali del tutto opposte all'interno dello stesso giudizio. Deve invece registrarsi un passo indietro da parte dell'INPS che, costituendosi nella presente fase, abbandona la posizione assunta con la propria memoria integrativa del 26/9/2022 depositata nella fase sommaria. Infatti, nel costituirsi nella fase sommaria, INPS ha definito la NASPI non come una pensione ma come una "prestazione temporanea a sostegno del reddito" (memoria difensiva del 22/9/2022), demandato al Giudice di determinare l'importo da sottoporre a pignoramento sull'anticipazione della prestazione NASPI, lasciando così intendere che la trattenuta dell'intero costituisse un abuso. Poi, sempre nella prima fase del giudizio, l'ente di previdenza ha ritenuto di depositare la già citata memoria integrativa in cui ha sostenuto la tesi per cui le prestazioni anticipate di mobilità, ASPI e NASPI, non sarebbero funzionali al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, perdendo la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, assumendo natura di contributo finanziario destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore andrà a svolgere in proprio. INPS, dopo avere introdotto tale giudizio nella fase precedente, non l'ha ribadito in questa sede. In ogni caso, tale prospettazione è infondata. La NASPI è un'indennità erogata dall'INPS con la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l'occupazione. Come ricordato anche dalla GE nell'ordinanza del 13/11/2022, la Corte Costituzionale (sentenza n. 85/2015) ha affermato che l'indennità di disoccupazione rientra tra le prestazioni previdenziali assimilate alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall'articolo 38 della Costituzione. Pertanto, anche la NASPI, in quanto avente natura previdenziale, è pignorabile (per crediti tributari nei limiti previsti dalle leggi speciali) solo percentualmente sulla parte eccedente il minimo vitale, ossia la misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà. La G.E. ha ritenuto che l'indennità in questione sia assoggettabile a pignoramento con l'osservanza dei limiti previsti dall'art. 545 c.p.c. allorché venga corrisposta mensilmente. Nel caso in cui la NASPI venga erogata, su richiesta del lavoratore, in unica anticipata soluzione, per la GE essa diviene impignorabile. Prendendo a riferimento l'inquadramento di legittimità (sentenza n. 9007/2002) operato con riferimento all'indennità di mobilità erogata in unica soluzione e in via anticipata, la G.E. ha ritenuto sussumibili i medesimi principi anche all'istituto della NASPI. La sentenza citata (come quella, più recente, indicata dall'INPS nella memoria integrativa depositata nella prima fase del giudizio) ha affermato che "la erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata di più ratei dell'indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e tale resta la sua funzione



sia che venga svolta un'attività di artigiano, ovvero di commerciante o ancora attività imprenditoriale". Si è inoltre aggiunto che "La natura di finanziamento vincolato allo scopo dettato dalla legge, ossia all'apertura di un'attività autonoma, è comprovata dalla previsione che l'erogazione anticipata dell'indennità potrà essere negata ovvero revocata in caso di inadempimento, ossia nel caso in cui l'attività non venga poi effettivamente iniziata. La disposizione appare, dunque, preordinata allo scopo, già in altri casi perseguiti dal legislatore, di indirizzare i disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative, in luogo del reimpiego con rapporto di natura subordinata, che potrebbe essere di difficile reperimento". La GE ha attribuito all'indennità di disoccupazione, come per l'indennità di mobilità, carattere indisponibile essendo, la prima come la seconda di dette misure, destinate a uno scopo preciso e rispondenti alla "ratio" sottesa di agevolare l'inserimento del disoccupato nel mondo del lavoro autonomo (e cooperativo) e ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato. Il legislatore, quindi, ha introdotto un vero e proprio vincolo di destinazione al finanziamento, alla stregua di quanto accade, in ambito privatistico, per i mutui "di scopo". L'esecutato ha ottenuto l'indennità NASPI a fronte del fatto che in data 26/1/2022 aveva perso involontariamente la propria occupazione. Successivamente si è determinato ad usufruire dell'opzione fornita dall'art. 8 del Decreto Legislativo n. 22/2015 che contempla un incentivo all'autoimprenditorialità. L'INPS ha accolto la domanda di liquidazione anticipata e, dopo avere operato una compensazione di un proprio credito risalente al 2015 di € 5.635,25, ha segnalato ad AER, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 di essere debitore del residuo importo di € 7.594,51 a titolo di anticipazione NASPI. Se fosse lecito per AER vincolare di indisponibilità tale somma, l'esecutato si troverebbe in una condizione gravosa, senza soluzione: 1) gli sarebbe preclusa la possibilità di dare corso (per carenza totale di risorse economiche) all'attività lavorativa autonoma la cui intrapresa aveva consentito l'accoglimento della domanda di anticipazione; 2) avrebbe aperto una Partita IVA senza più ragione e non potrebbe chiuderla, essendo la sua tenuta requisito per l'elargizione dell'anticipo di NASPI); 3) gli sarebbe precluso lo svolgimento di attività lavorativa quale dipendente sino alla scadenza del periodo della NASPI, pena l'obbligo di restituzione dell'importo liquidato ma trattenuto dall'INPS. Concretamente l'esponente non avrebbe, come non ha, modo di sostenersi sino alla fine del periodo della NASPI (febbraio 2024). Se il ragionamento e l'approdo raggiunto dal GE non fossero ritenuti condivisibili da codesto Giudice, permarrebbe l'illegittimità del pignoramento sotto il profilo del ricorso introduttivo dell'opposizione. L'indennità di disoccupazione, che sia erogata in più mensilità o in unica soluzione, non potrebbe essere comunque pignorata oltre i limiti del quinto (per importi superiori ad € 5.000,00) al netto del minimo vitale mensile (ossia dell'importo dell'assegno sociale aumentato della metà) moltiplicato per i mesi per i quali l'indennità NASPI avrebbe dovuto ancora essere pagata (21 mesi appunto). La pensione sociale 2022 era pari a 468,11 euro (per 13 mensilità). Per il 2023 è stata alzata a 503,27 euro (per 13 mensilità). Pertanto, sarebbe stata pignorabile, nella misura di un quinto, la sola parte dell'anticipazione di indennità di disoccupazione eccedente l'importo massimo dell'assegno sociale aumentato della metà, pari nel 2022, a € 702,00 e, nel 2023, a € 754,91. Nello specifico, l'importo massimo dell'assegno sociale aumentato della metà (come sopra determinato) moltiplicato per i (21) mesi della NASPI di cui avrebbe ancora dovuto godere l'esecutato sarebbe stato pari a somma abbondantemente (del doppio) superiore all'importo vincolato da AER. Ciò determina che non sarebbe sussistita alcuna eccedenza sulla



quale l'ente di riscossione avrebbe potuto effettuare il pignoramento. Nella fase cautelare del giudizio, è intervenuta modifica del settimo comma dell'art. 545 c.p.c., prevedendo: "Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un *ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale*, con un minimo di 1.000 Euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge". Non sussisteva e non sussiste, nel caso che ci occupa, alcuna eccedenza sulla quale l'ente di riscossione possa mantenere il pignoramento. Il Tribunale di La Spezia, in un caso sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, ha dichiarato non potersi procedere all'assegnazione delle somme trattenute presso l'INPS in favore del creditore procedente AER. Il GE ligure ha respinto l'istanza di assegnazione dell'agente della riscossione avendo "ritenuto che nel caso di specie gli importi mensili risultano essere al di sotto del minimo vitale, *calcolando anche la decurtazione dell'aliquota del 23% e che, pertanto, gli stessi sono impignorabili*". Quello citato risulta essere l'unico caso sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Il terzo chiamato INPS, da ultimo, ha esposto quanto segue:

- 1) che sull'importo rimanente di € 7.594,51 è stata inoltrata richiesta di verifica di inadempienza ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973. La verifica di inadempienza è risultata positiva per l'intera cifra sottoposta a verifica. La cifra è stata interamente accantonata a disposizione dell'Agente della Riscossione in quanto le prestazioni anticipate di mobilità, ASPI e NASPI, non essendo più funzionali al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, perdono la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore svolge in proprio e come tali non sono soggette al limite del quinto pignorabile (ex pluribus Corte di Cassazione n. 9007 del 2002);
- 2) deve ribadirsi anche in questa fase che la disciplina prevista dall'art. 545, comma 7, cpc, si applica, come stabilito dalla norma, alle pensioni ma non ai trattamenti di disoccupazione, come la NASPI. La norma, infatti, prevede che "Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un *ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale*, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.". La NASPI non è una pensione ma è una prestazione temporanea a sostegno del reddito. A tale proposito si osserva che per averne diritto la normativa prevede il requisito minimo contributivo di 13 settimane che si devono collocare nei 4 anni precedenti l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, unico requisito rimasto in vigore atteso che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (decreto Sostegni), ha disposto in deroga alla regola ordinaria, la non applicazione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi precedenti il periodo di disoccupazione per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell'arco temporale 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021. Il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ha dato attuazione alle norme della legge 10 dicembre 2014, n. 183, c.d. "Jobs Act", articolo 1, con il quale, allo scopo di



assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi. A decorrere dal 1° maggio 2015 è stata istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 di "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro", e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» (art. 1 d.lgs. n. 22/15). L'art. 3 d.lgs. n. 22/2015 prevede che la NASpI sia riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; *"lo stato di disoccupazione dev'essere comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo; l'interessato deve rendere una dichiarazione, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento attività lavorativa"*. L'art. 4, comma 38 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha previsto che nei casi di presentazione di una domanda di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa può essere rilasciata direttamente all'INPS, che la trasmette al servizio competente attraverso l'apposita banca dati telematica di cui al comma 35 del citato art. 4 della legge n. 92 del 2012; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione, (Numero di settimane corrispondenti a quelle richieste nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione dall'attuale disciplina per perfezionare il requisito per accedere alla Mini ASpI). Non avendo la NASpI natura pensionistica ne consegue che non sia applicabile alla stessa la limitazione prevista per le pensioni.

Il tribunale, considerate le difese proposte dalle parti ritiene di dover prendere le mosse dall'arresto di legittimità del 2002 (sentenza n. 9007), ove si legge che "Poiché la L. 23 luglio 1991, n. 223, articolo 7, comma 5, consente ai lavoratori in mobilità di richiedere la corresponsione anticipata della indennità di mobilità al fine di intraprendere un'attività autonoma o di associarsi in cooperativa, in conformità alle norme vigenti, e poiché la erogazione in unica soluzione ed in via anticipata di più ratei della indennità di mobilità determina il mutamento della natura dell'indennità stessa, la quale non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, ma assume la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e ad indirizzare i lavoratori disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative, l'erogazione anticipata dell'indennità può essere richiesta anche per intraprendere un'attività di natura imprenditoriale, senza sottoposizioni a limiti o a condizioni non previsti dal citato articolo 7, comma 5". La previsione della L. n. 223 del 1991, art. 7, risponde alla "ratio" di agevolare l'inserimento nel lavoro dei lavoratori collocati in mobilità, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese



iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio. L'indennità non ravvisandosi nella legge una precisa indicazione in tal senso, non deve necessariamente essere richiesta prima dell'inizio dell'attività che si intende esercitare, potendo essere richiesta anche dopo aver intrapreso la suddetta attività autonoma (Cass. Sez. Lav. n. 9469 del 12.6.2003). Considerato che la ratio sottesa alla citata disposizione di legge è quella di indirizzare il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine specifico di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato ed acquistando in tal senso la connotazione di contributo finanziario, si è anche chiarito che, in ipotesi di temporanea intervenuta rioccupazione del beneficiario quale lavoratore subordinato durante i ventiquattro mesi successivi all'erogazione dell'anticipazione, le somme percepite dal medesimo lavoratore devono essere restituite per intero e non solo in proporzione alla durata di tale rioccupazione (Cass. Sez. Lav. n. 12746 del 20.5.2010). Si è poi espressamente statuito (Cass. Sez. Lav. - Ordinanza n. 9023 dell'1.4.2019) che “In tema di indennità di mobilità, l'estensione a favore dei dipendenti di imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti, prevista dal Decreto Legge n. 148 del 1993, articolo 7, comma 7, conv. con modif. dalla L. n. 236 del 1993, e successive proroghe, opera anche per la corresponsione anticipata di cui alla L. n. 223 del 1991, articolo 7, comma 5, in riferimento all'integrale importo spettante e non limitatamente all'anno in cui è stata concessa, senza che rilevi la cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell'esercizio dell'opzione, atteso che il diritto al trattamento matura prima della cancellazione, anche in caso di pagamento dell'indennità in un'unica soluzione ed in via anticipata”.

L'Inps, d'altro canto, col messaggio n. 3348 del 14 marzo 2014, ha precisato che è necessaria la verifica ex art. 48 bis del DPR 602/1973 anche nell'ipotesi di corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 223/1991. In particolare, il suddetto articolo prevede l'obbligo, per i soggetti pubblici - prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00 - di verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allo stesso importo e, in caso affermativo, di non procedere al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Il beneficiario dell'erogazione INPS (nel presente caso l'esecutato) nel momento in cui decide di mutare la natura originaria delle somme che riceve – sostegno al reddito e tutela sociale del soggetto che viene involontariamente a trovarsi in condizione di disoccupato – proponendo domanda di liquidazione in via anticipata delle somme che potrebbero spettargli a titolo di NASPI, consapevolmente assume la decisione di apportare, in via definitiva, un mutamento del titolo giuridico delle somme che ha chiesto di ricevere (tutte insieme e in via anticipata), andandosi a configurare non più come funzionale alla necessità di sopperire a uno stato di bisogno, ma come vero e proprio contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità ha optato di svolgere in proprio. Il punto dirimente, dunque, è quello della consapevole scelta operata dal beneficiario posto che questi, e soltanto questi, ha la libertà e, dunque, il diritto di decidere se restare nell'ambito normativo della tutela sociale (conseguendo che le somme erogate a titolo di NASPI, ferma restando la loro pignorabilità astratta, lo potranno essere soltanto nei limiti delle previsioni di legge), ovvero mutarne la natura chiedendone la liquidazione anticipata in un'unica soluzione per legittimi e rilevanti interessi, tutelati anche dall'ordinamento. Nel fare liberamente tale scelta, dalla quale conseguono inevitabilmente effetti giuridici differenti (limiti alla pignorabilità in un caso e pignorabilità integrale nell'altro caso), il soggetto tenuto ad assumere la propria decisione ha consapevolezza (laddove, come nella specie, sia intervenuta regolare notificazione delle cartelle di pagamento) dei debiti che ha nei confronti dell'erario e, pertanto, non può operare ritenendo che la



propria decisione risulti indifferente per la restante parte del mondo e degli effetti del diritto. Conferma di quanto precede emerge chiaramente anche dalla circolare per la quale INPS, ex art. 48 bis del DPR 602/1973, deve operare i dovuti controlli di debenza somme del beneficiario anche nell'ipotesi di corresponsione anticipata dell'indennità NASPI, posto che non avrebbe alcun senso imporre, da un canto, il predetto controllo e, dall'altro canto, ritenere il riscontro positivo (ovvero l'esistenza di debiti con la PA) come mero dato formale, privo di ogni effettiva pregnanza e conseguenza giuridica.

Il mutamento della natura incide anche sul profilo della quota soggetta a pignoramento. Infatti, nel caso in cui l'esecutato decide di percepire il contributo di legge mensilmente, la relativa somma sarà pignorabile nei limiti fissati dal legislatore in termini generali. Nel caso in cui, invece, il beneficiario richieda e ottenga il provvedimento di liquidazione anticipata, la relativa somma, alla luce della nuova natura di contributo finanziario (come da giurisprudenza pacifica), sarà pignorabile per l'intero, non risultando più operabile alcuna comparazione astratta con i trattamenti pensionistici o retributivi.

Non sussistono, per quanto agli atti, i presupposti sostanziali e rituali per una condanna dell'esecutato a sic et simpliciter ripetere le somme che gli sono state corrisposte dall'AER a titolo di spese della fase cautelare.

Parte convenuta Antonio Cinus, in qualità di soccombente, è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'AER. Viste le previsioni del DM 147/2022, liquida le spese di giudizio in € 1.190,00 per compensi (scaglione di valore da € 5.200,00 a € 26.000,00; valori minimi delle diverse fasi, con esclusione di quella di trattazione e riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto – art. 4, comma 4), oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge; compensate integralmente le spese di lite tra INPS e AER.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:

- dichiara, per quanto in parte motiva, interamente pignorabile la somma dichiarata disponibile dal terzo pignorato INPS Novara, con conseguente validità dell'atto di pignoramento presso terzi (INPS di Novara) n. 07320223220000045008, incardinato ex artt. 72-bis e 48-bis DPR 602/73, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- condanna parte convenuta Antonio Cinus a rimborsare all'attrice Agenzia delle Entrate Riscossioni le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 1.190,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni, oltre spese di registrazione della presente sentenza; spese da distrarsi in favore dell'avv. Elena Grignolo, dichiaratasi antistataria;
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra Agenzia delle Entrate Riscossioni e INPS Novara.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.



Così deciso dal Tribunale di Novara in data 15 gennaio 2024, ore 17.45.

Il Giudice

dott. Massimo Roberti

